



REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(ART. 6, COMMA 7 DELLA L.R. N. 21 DEL 28/07/2017)

ART. 1 - FONTI

- 1) Il presente Regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, di seguito indicato come Collegio, ai sensi dello Statuto della Regione Campania, di seguito indicata come Regione, giusta Legge Regionale n° 6 del 28 maggio 2009 nonché della Legge Regionale 28 luglio 2017, n° 21.
- 2) Il Collegio è Organo della Regione ai sensi dell'art. 63 dello Statuto e dell'art. 2 della Legge Regionale 28 luglio 2017, n° 21.
- 3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri non consiglieri scelti mediante estrazione da un elenco, istituito presso il Consiglio Regionale, di soggetti in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, nel rispetto dei principi di

coordinamento della finanza pubblica; l'Organo di controllo è composto, altresì, da tre membri supplenti, anch'essi nominati dal Consiglio Regionale con le medesime modalità, che subentrano in caso di cessazione anticipata dall'incarico dei membri effettivi.

- 2) I revisori durano in carica l'intera legislatura fino all'insediamento del nuovo Collegio.
- 3) La mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive del Collegio, senza valida giustificazione, comporta la decadenza dall'incarico.
- 4) Il componente effettivo che dovesse, per qualsiasi ragione, cessare dall'incarico nel corso del mandato, viene sostituito, per cooptazione, dal componente supplente in ordine di estrazione secondo quanto previsto dal presente articolo del regolamento.
- 5) In caso di sostituzione di un componente, il subentrante resta in carica fino alla scadenza del termine della legislatura.
- 6) Ai componenti del Collegio è attribuita, per le funzioni svolte, una indennità determinata in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai Revisori dei Conti del Comune o delle Province ricomprese nel territorio della Regione Campania di più elevata fascia demografica, comprese le spese di funzionamento e investimento dell'ente locale, incrementato del venti per cento.

Al Presidente spetta una maggiorazione del 50 per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

Nei casi di sostituzione di un componente, l'indennità è proporzionalmente ridotta; nel caso di eventuale alternanza nelle funzioni di Presidente per effetto di turnazione si procede al ragguaglio temporale del compenso spettante in relazione ai periodi di svolgimento delle funzioni.

A ciascun componente del Collegio, residente fuori del Comune di Napoli, spetta il rimborso delle spese di viaggio, per vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate.

ART. 3 - PRESIDENTE

- 1) Tra i componenti effettivi dell'Organo, il Collegio sceglie il Presidente che esercita tale funzione (Presidente) per il periodo fissato dal Collegio all'atto della sua nomina; qualora tale periodo non dovesse coincidere con l'intera durata del mandato attribuito al Collegio, *così come definita al precedente articolo 2 comma 2*), alla relativa scadenza il Collegio dovrà procedere, *entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla scadenza della nomina deliberata*, alla nomina del nuovo Presidente con le stesse modalità di cui sopra. Tale meccanismo automatico di turnazione del Presidente del Collegio si applica anche al o ai componenti supplenti subentranti ai sensi del precedente art. 2, comma 4.
- 2) In alternativa alla procedura di cui al comma precedente il Collegio potrà designare preventivamente, *ispirandosi anche al principio della turnazione*, i singoli Presidenti definendone, all'atto della nomina, la durata dei singoli incarichi presidenziali e quindi l'automatismo dalla successione nella predetta funzione di Presidente senza necessità di ulteriori formalità (automatica decadenza dalla funzione di Presidente con contestuale assunzione della carica di semplice membro effettivo e automatico subentro del successivo Presidente secondo le modalità deliberate). Tale meccanismo automatico di turnazione del Presidente del Collegio si applica anche al o ai componenti supplenti subentranti ai sensi del precedente art. 2, comma 4.
- 3) Il Presidente rappresenta il Collegio, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute che convoca e ne dirige i lavori.
Il Presidente convoca il Collegio, *convocazione da eseguirsi a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Organo*, a mezzo posta elettronica ordinaria, a mezzo posta elettronica certificata o per le vie brevi in caso d'urgenza. Nel merito, la convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l'ora della riunione.
- 4) Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità nella carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.

ART. 4 - IL COLLEGIO

- 1) Il Collegio è organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione che opera in raccordo con la competente Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti.
- 2) Il Collegio ha sede a Napoli presso il Consiglio Regionale della Campania e gli uffici della Giunta e del Consiglio Regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere obbligatorio.
- 3) In particolare, il Collegio:
 - a. svolge le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dalla normativa statale;
 - b. esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto della Regione Campania e del Consiglio Regionale. Il parere del Collegio è allegato ai disegni di legge entro la data di approvazione da parte del Consiglio Regionale;
 - c. effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
 - d. vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - e. esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - f. su richiesta della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale, formula pareri su

- atti inerenti l'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
- g. esprime parere sulle proposte di deliberazioni consiliari del bilancio e del rendiconto del Consiglio;
 - h. riferisce al Presidente della Giunta Regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - i. vigila, nell'ambito delle competenze assegnate sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

ART. 5 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- 1) Per la validità delle riunioni del Collegio è necessaria la presenza di almeno due dei tre componenti effettivi. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del consigliere con maggiore anzianità di esperienza quale Revisore degli Enti Locali.
- 2) Il componente dissenziente indica nel verbale i motivi del proprio dissenso.
- 3) Le funzioni dei Revisori sono svolte collegialmente; i singoli componenti possono tuttavia procedere, anche individualmente, ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e verifica nell'ambito dei programmi di attività del Collegio, prendendo anche visione di tutti gli atti amministrativi e contabili degli Uffici della Regione e delle strutture della stessa, nonché accedere – avvalendosi dei competenti operatori – ai sistemi informativi nei quali sono formati, conservati e gestiti i predetti atti. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente nei modi e nei limiti previsti per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri.
- 4) Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per i compiti di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n. 21 del 28.07.2017, presso la sede ufficialmente assegnatagli o presso gli Uffici della Regione Campania indicati dal Presidente nell'avviso di convocazione. Tali riunioni, per motivate necessità, potrebbero avvenire anche altrove e/o in audio-video conferenza, con il consenso unanime di tutti i componenti del Collegio.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Collegio, si avvale del supporto tecnico e strumentale offerto dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, così come previsto dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. 21/2017.

- 5) Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e delle verifiche effettuate e delle decisioni adottate. Copia dei verbali è trasmessa, entro quindici giorni dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio Regionale.
- 6) Le riunioni del Collegio si possono svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Se sussistono queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane, finanziarie e strumentali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio Regionale. In mancanza di personale qualificato possono essere incaricati funzionari della Giunta, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. La Giunta ed il Consiglio Regionale assicurano al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle funzioni.

La Giunta Regionale ed il Consiglio Regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere parere obbligatorio.

- 7) Gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta sono comunicati all'organo di controllo.

ART. 6 – RIMANDI NORMATIVI

- 1) Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alla Legge

Regionale n. 21 del 28 luglio 2017 e s.m.i..

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione.

Napoli, lì 17/01/2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

f.to dott.ssa Michelina Leone

f.to dott. Nicola Marotta

f.to dott. Alessandro Cioffi